



AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN EUROPA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e modificato dalla Commissione europea con decisione C(2025) 4620 del 4 luglio 2025 e con deliberazione n. 1210 del 25 agosto 2025. Tale Programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (per il 40%), dallo Stato italiano (per il 42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 18%).

Gli interventi sono finanziati a valere sulla Priorità 2 *"Istruzione e formazione"* obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4) *"Interventi rivolti agli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, ivi comprese le competenze di base e quelle necessarie per sostenere lo sviluppo personale e sociale, nonché di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale"*.

Ai sensi dell'art. 73 del regolamento (UE) 2021/1060 il presente intervento stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assicurando il rispetto della parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio dello sviluppo sostenibile.

Inoltre, il presente intervento risulta coerente con la Strategia provinciale della XVII legislatura approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2024 e con il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 936 del 4 luglio 2025, e nello specifico con l'obiettivo di medio-lungo periodo 6.3 *"Potenziare le competenze plurilinguistiche degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, nella convinzione che la promozione e la tutela dell'identità culturale, economica e sociale del Trentino si sostengono, necessariamente, anche attraverso lo sviluppo di conoscenze e di capacità di dialogo a livello europeo e globale"* che si declina con la politica 6.3.1 *"Migliorare le competenze plurilinguistiche degli studenti delle scuole trentine (di ogni ordine e grado)"*, nonché con la Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile

(SproSS), approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 del 15 ottobre 2021, in particolare con l'obiettivo FORMAZIONE SCOLASTICA: 31. "Incentivare e sostenere esperienze formative all'estero (per es. esperienze di volontariato, vacanze linguistiche, ragazza/o alla pari) fondamentali per la crescita personale e per lo sviluppo di competenze spendibili sul mercato del lavoro".

1. Oggetto e finalità

Con il presente Avviso si intende finanziare la seguente operazione:

Voucher individuali agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Europa durante l'anno scolastico 2026/2027 - Codice operazione 2025_2_f4_01a

L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici in paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito, da svolgersi durante l'anno scolastico 2026/2027 in corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione di secondo grado quadriennali o del quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, allo sviluppo dell'identità europea ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

2. Risorse disponibili

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Avviso è pari ad euro 600.000,00 (di cui euro 240.000,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE+, pari al 40% del totale) per la concessione di un numero indicativo di 65 voucher, ossia sovvenzioni individuali assegnate ai singoli destinatari.

I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai fini dell'erogazione effettiva del voucher assegnato, lo studente è tenuto alla regolare frequenza all'estero del percorso scolastico ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali i voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

3. Caratteristiche dell'intervento

Il percorso d'istruzione deve essere svolto all'estero presso un'istituzione scolastica che abbia sede in uno dei paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito, indicati nella tabella di cui al paragrafo 5.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

In caso di percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2026/2027, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni complessivi (inclusi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

In caso di percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2026/2027, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni complessivi (inclusi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è presentata a titolo personale dallo studente maggiorenne o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno dello studente minorenni che rimangono gli unici interlocutori dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve far riferimento alle *"Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale"* dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione con nota del 10 aprile 2013 ed alle *"Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico"*, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

4. Destinatari

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente al momento della presentazione della domanda in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda degli istituti di istruzione di secondo grado quadriennali o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani OPPURE essere domiciliato al momento della presentazione della domanda in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda degli istituti di istruzione di secondo grado quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF "Famiglia" per gli interventi a favore delle famiglie con figli pari o inferiore a 0,83, risultante dalla Dichiarazione ICEF redditi e patrimonio 2024 calcolato a partire dal 15 settembre 2025, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2025, n. 1256. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con:

- 1) la borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia per l'anno scolastico 2026/2027. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
- 2) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (a mero titolo esemplificativo: Inps, Fondazione Caritro, Intercultura, Wep ecc..).

5. Definizione dell'importo del voucher

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi relativi alla frequenza all'estero del terzo anno per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione di secondo grado quadriennali o quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso.

Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari definiti dall'Autorità di gestione del Programma FSE+ 2021-2027 approvati con determinazione n. 10968 del 9 ottobre 2023 e s.m.i. del Dirigente della UMSe Europa, arrotondati matematicamente all'euro per difetto.

L'importo massimo e minimo del voucher è composto da un set di valori parametrato in funzione della durata del percorso d'istruzione e del Paese nel quale viene svolto. Tale importo comprende i costi di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa relativa a tale attività.

In caso di partecipanti con disabilità l'importo potrà essere integrato con risorse aggiuntive finalizzate allo svolgimento dell'attività, come specificato al paragrafo 15.

Tabella 1 - Importi del voucher per Paese di destinazione e per durata

		PERCORSO ANNUALE		PERCORSO PARZIALE	
		Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)
1	AUSTRIA	€ 7.952,00	€ 1.833,00	€ 4.230,00	€ 1.090,00
2	BELGIO	€ 7.212,00	€ 1.673,00	€ 3.894,00	€ 1.009,00
3	BULGARIA	€ 4.962,00	€ 1.143,00	€ 2.514,00	€ 653,00
4	CIPRO	€ 6.629,00	€ 1.524,00	€ 3.429,00	€ 884,00
5	CROAZIA	€ 5.570,00	€ 1.274,00	€ 2.772,00	€ 714,00
6	DANIMARCA	€ 9.894,00	€ 2.281,00	€ 5.098,00	€ 1.320,00
7	ESTONIA	€ 7.343,00	€ 1.646,00	€ 4.020,00	€ 981,00
8	FINLANDIA	€ 8.838,00	€ 2.026,00	€ 4.601,00	€ 1.179,00
9	FRANCIA	€ 8.681,00	€ 1.984,00	€ 4.525,00	€ 1.153,00
10	GERMANIA	€ 7.292,00	€ 1.681,00	€ 3.779,00	€ 979,00
11	GRECIA	€ 7.118,00	€ 1.639,00	€ 3.581,00	€ 932,00
12	IRLANDA	€ 8.760,00	€ 1.993,00	€ 4.572,00	€ 1.155,00
13	LETTONIA	€ 6.001,00	€ 1.360,00	€ 3.075,00	€ 774,00
14	LITUANIA	€ 5.719,00	€ 1.304,00	€ 2.931,00	€ 746,00
15	LUSSEMBURGO	€ 7.399,00	€ 1.710,00	€ 3.838,00	€ 998,00
16	MALTA	€ 6.518,00	€ 1.499,00	€ 3.367,00	€ 868,00
17	PAESI BASSI	€ 8.078,00	€ 1.840,00	€ 4.201,00	€ 1.066,00
18	POLONIA	€ 6.135,00	€ 1.382,00	€ 3.139,00	€ 783,00
19	PORTOGALLO	€ 6.771,00	€ 1.550,00	€ 3.499,00	€ 896,00
20	REGNO UNITO	€ 9.639,00	€ 2.180,00	€ 5.034,00	€ 1.259,00
21	REP.CECA	€ 6.731,00	€ 1.524,00	€ 3.465,00	€ 871,00
22	ROMANIA	€ 5.291,00	€ 1.209,00	€ 2.691,00	€ 689,00
23	SLOVACCHIA	€ 6.407,00	€ 1.456,00	€ 3.306,00	€ 836,00
24	SLOVENIA	€ 6.719,00	€ 1.539,00	€ 3.469,00	€ 890,00
25	SPAGNA	€ 7.581,00	€ 1.727,00	€ 3.929,00	€ 997,00
26	SVEZIA	€ 8.674,00	€ 1.993,00	€ 4.515,00	€ 1.161,00
27	UNGHERIA	€ 6.235,00	€ 1.401,00	€ 3.194,00	€ 793,00

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore ICEF "Famiglia" per gli interventi a favore delle famiglie con figli pari o inferiore a 0,83, risultante dalla Dichiarazione ICEF redditi e patrimonio 2024 calcolato a partire dal 15 settembre 2025, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2025, n. 1256; in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF "Famiglia" pari o inferiore a 0,42 il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi di cui alla tabella sopra riportata;
- in presenza di un indicatore ICEF "Famiglia", superiore a 0,42 e fino a 0,54 il voucher è determinato applicando la seguente formula: importo massimo voucher - [(icef del richiedente x icef del richiedente) x 2,6214] x importo minimo voucher (arrotondato all'euro);
- in presenza di un indicatore ICEF "Famiglia", superiore a 0,54 e fino a 0,80 il voucher è determinato applicando la seguente formula: importo massimo voucher - [(icef del richiedente x icef del richiedente) x 4,0872] x importo minimo voucher (arrotondato all'euro);
- in presenza di un indicatore ICEF "Famiglia", superiore a 0,80 e pari o inferiore a 0,83 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi, di cui alla tabella sopra riportata;
- in presenza di un indicatore ICEF "Famiglia", superiore a 0,83 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

6. Modalità e termini per la presentazione della domanda di voucher

La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La domanda deve essere presentata **dalle ore 10,00 di giovedì 27 novembre 2025 fino alle ore 12.30 di venerdì 09 gennaio 2026.**

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- **la compilazione e la trasmissione della domanda di voucher esclusivamente mediante procedura online** sul sito www.provincia.tn.it/fse+ con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID (info: <https://www.spid.gov.it>). Il sistema consentirà, la visualizzazione della ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione che costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, che nella fattispecie decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande fissato dall'Avviso. Ad ogni domanda verrà assegnato dal sistema un codice identificativo, che verrà utilizzato dall'Amministrazione per la compilazione dell'elenco dei destinatari della sovvenzione di cui al successivo paragrafo 9;

- **l'elaborazione dell'indicatore ICEF "Famiglia"** per gli interventi a favore delle famiglie con figli pari o inferiore a 0,83, risultante dalla Dichiarazione ICEF redditi e patrimonio 2024 calcolato a partire dal 15 settembre 2025, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2025, n. 1256 entro la data di scadenza di presentazione della domanda di voucher, ossia il 9 gennaio 2026.

In caso di variazione della situazione economica o familiare intervenute anche successivamente alla data di presentazione del voucher, lo studente maggiorenne oppure il genitore o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno, se lo studente è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno è tenuto a comunicare al seguente indirizzo pec: serv.formazione@pec.provincia.tn.it tale variazione completa del documento d'identità dello studente maggiorenne oppure del richiedente il finanziamento.

Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti degli istituti di istruzione di secondo grado quadriennali e 3° anno per gli altri istituti secondari di secondo grado) è verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

7. Termini del procedimento

La ricevuta rilasciata dal sistema informativo con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, con data di avvio a partire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dall'Avviso per la presentazione delle domande di voucher.

Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con il provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande (e quindi entro il 09 aprile 2026), fatte salve le sospensioni dei termini di cui al successivo paragrafo 8.

8. Motivi di inammissibilità

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

La domanda è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4, compresa la mancata elaborazione dell'indicatore ICEF alla data di scadenza della presentazione delle domande di voucher di venerdì 9 gennaio 2026;
- b) mancata compilazione della domanda e/o suo invio tramite la procedura disponibile sul sistema informatico secondo le modalità e nei termini previsti dall'Avviso;
- c) *lo studente risulti beneficiario di altri contributi (a copertura parziale o totale delle spese) per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4 o l'intervento sia finanziato al 100% da altri enti pubblici e privati (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus+ o di altri interventi analoghi) senza alcun esborso da parte dello studente.*

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali

consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine la domanda sarà considerata inammissibile.

Si ricorda che ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2025/2026 **senza carenze formative.**

9. Graduatoria e assegnazione dei voucher

L'Amministrazione procederà a formare la graduatoria delle domande ammesse che verranno ordinate, secondo il valore crescente dell'indicatore Icef "Famiglia" su redditi e patrimonio 2024; in caso di parità di Icef "Famiglia" su redditi e patrimonio 2024 sarà data precedenza agli studenti residenti in provincia di Trento; in caso di parità del requisito di residenza, sarà data precedenza allo studente con età anagrafica minore. Nel caso di ulteriore parità, sarà utilizzato il criterio dell'ordine temporale di presentazione all'Amministrazione della domanda di voucher.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, la quale conclude il procedimento amministrativo.

Con il citato atto si approva pertanto:

- l'elenco delle domande presentate e ammesse;
- l'elenco dei voucher assegnati;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'elenco delle domande in riserva;
- l'elenco rinunce;
- l'elenco pubblico dei destinatari della sovvenzione ed eventuali riserve non prevede la pubblicazione di dati anagrafici ma ogni studente sarà identificato all'interno dell'elenco con un codice identificativo (ID DOMANDA), ossia il numero indicato in alto a sinistra (sotto i loghi) nella domanda di voucher. Il citato elenco sarà pubblicato sul sito www.provincia.tn.it/fse+ ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 .

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze o revoche.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, l'elenco delle domande presentate e ammesse, l'elenco delle domande non ammissibili e l'elenco delle domande in riserva non saranno resi pubblici.

L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di voucher, della sovvenzione individuale fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la mancata concessione della sovvenzione sarà comunicata come previsto al paragrafo 19.

I voucher sono concessi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9.1 – Conferma voucher

Al fine di consentire l'eventuale scorrimento della graduatoria di cui al paragrafo 9, lo studente deve confermare entro il 30 aprile 2026 la partecipazione all'iniziativa al Servizio competente tramite e-mail all'indirizzo serv.formazione@pec.provincia.tn.it, completa del documento d'identità (fronte e retro in formato PDF) del soggetto richiedente oppure dello studente maggiorenne, **pena la decadenza dalla graduatoria.**

10. Casi di decadenza e scorrimento della graduatoria

È stabilita la decadenza dalla sovvenzione individuale concessa nei seguenti casi:

- mancata conferma all'iniziativa entro i termini previsti;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Avviso;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- conclusione dell'anno scolastico 2025/2026 con carenze formative;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2026/2027;
- lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4;
- comunicazione di modifiche dello Stato e/o della durata del periodo all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione prima rata.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher.

Nel caso di risorse resesi disponibili (per effetto di rinunce, decadenze o revoche) si procede all'eventuale **scorrimento della graduatoria** fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in posizione di riserva, previa acquisizione dagli stessi della comunicazione di conferma di partecipazione all'iniziativa, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 11.1 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

11. Modalità di erogazione del voucher e presentazione delle domande di liquidazione

Il voucher è liquidato in due rate come segue:

- a) una prima rata di importo pari al 50% del voucher assegnato (comprensivo del 50% dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 15 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti con disabilità);
- b) una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all'estero (comprensivo del saldo dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 15 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti con disabilità).

Nei successivi paragrafi vengono riportate in dettaglio le modalità di liquidazione delle domande.

11.1 Domanda di liquidazione della prima rata

Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di "**Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici**" di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo del voucher sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 5;
 - **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 5;
 - **spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2026/2027**: lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti.
2. **modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza** (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2027 si veda quanto specificato alla fine del presente paragrafo). Nel caso di un periodo di frequenza inferiore ai giorni indicati nel paragrafo 3 si procederà alla rideterminazione del finanziamento secondo le modalità del paragrafo 13.

Ai fini del mantenimento del beneficio concesso, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata ad una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di fine anno scolastico 2025/2026 senza carenze.

Il suddetto requisito di merito sarà verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda di liquidazione della prima rata con il relativo allegato deve essere presentata a partire dalle **ore 10.00 del 14 luglio 2026 alle ore 12.30 del 28 agosto 2026** con le modalità riportate nel paragrafo 6.

Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata, il nominativo e la sede della scuola estera nonché la data di inizio del percorso di istruzione all'estero, queste informazioni dovranno essere comunicate, unitamente a copia del documento di identità (fronte-retro) del richiedente il voucher, all'indirizzo e-mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2026/2027 (con inizio nel 2026) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso entro il termine del 30 settembre 2026;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2027 la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 25 febbraio 2027.

L'erogazione della prima rata del voucher è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, il beneficiario decade dalla graduatoria.

Tale prima rata sarà liquidata, nelle seguenti modalità:

- entro il 26 ottobre 2026 su presentazione della domanda di liquidazione prima rata completa di tutti i dati richiesti come sopra specificati (60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di liquidazione della prima rata);

oppure

- in caso di eventuali richieste di variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero, entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni intervenute. Il citato provvedimento sarà adottato dall'Amministrazione entro il 26 ottobre 2026;
- in caso di eventuali richieste di variazioni della durata del percorso di istruzione all'estero con inizio del percorso nel 2027 la liquidazione della prima rata del

voucher sarà effettuata entro gennaio 2027 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11.2;

- in caso di spostamento dell'inizio del percorso di istruzione all'estero (anticipo e posticipo), la liquidazione della prima rata del voucher sarà effettuata entro gennaio 2027 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11.2;

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2027, la prima rata è liquidata nel 2027 entro il 31 marzo 2027, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza. In caso di mancata presentazione del citato modello entro la scadenza (31 marzo 2027) si procederà alla richiesta di integrazione della documentazione secondo i termini sopra indicati.

Per gli studenti posti in riserva e ammessi al beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dall'avvenuta adozione del provvedimento di scorrimento della graduatoria, ad eccezione dei casi di percorsi parziali svolti nel 2027, per i quali la prima rata è liquidata nel 2027 entro il 31 marzo 2027, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.

11.2 Domanda di liquidazione del saldo

La liquidazione della quota a saldo sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione del saldo salvo eventuali periodi di sospensione dovuti alla mancanza o all'incompletezza della documentazione.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata con le modalità riportate nel paragrafo 6, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. Final report. Il modulo sarà approvato con successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, **che dovrà essere redatto, dall'Istituto estero,** al termine del percorso in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come indicato al paragrafo 13;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

La citata Domanda di liquidazione del saldo con i relativi allegati deve essere presentata secondo la seguente tempistica:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il percorso parziale con inizio nel 2027 la suddetta documentazione va presentata entro il 30 settembre 2027;
- per gli studenti che frequentano il percorso parziale con inizio nel 2026, la suddetta documentazione va presentata entro il 31 marzo 2027.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, lo stesso è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre le schede di valutazione-report finali (di seguito "Final Report") rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final report il voucher sarà erogato in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 3.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 3 e del paragrafo 14.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione del voucher assegnato nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 e pertanto si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2027/2028.

12. Incontro informativo prima della partenza

E' previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti assegnatari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, ecc.) e le modalità di compilazione del "Final Report". La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

13. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero (rientro anticipato dall'estero)

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.

Nei casi di mancato completamento del percorso di studi all'estero per rientro anticipato l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale:

- a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni complessivi (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico), ma comunque superiore a 120 giorni (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo frequentato) e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato calcolando il periodo effettivo di frequenza del percorso di studio all'estero riportato nel Final report. Per la rideterminazione del voucher verranno detratti dall'importo assegnato i valori relativi ai mesi (corrispondenti convenzionalmente a 30 giorni) e/o alle settimane e/o ai giorni corrispondenti al periodo non frequentato, utilizzando i valori riportati nella sottostante Tabella 2.
- b) qualora lo studente non raggiunga 120 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto sotto specificato.

- percorso parziale:

- a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 110 giorni complessivi (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico), ma comunque superiore a 90 giorni (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo frequentato), e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato calcolando il periodo effettivo di frequenza del percorso di studio all'estero riportato nel Final report. Per la rideterminazione del voucher verranno detratti dall'importo assegnato i valori relativi ai mesi (corrispondenti convenzionalmente a 30 giorni) e/o alle settimane e/o ai giorni corrispondenti al periodo non frequentato, utilizzando i valori riportati nella sottostante Tabella 2.
- b) qualora lo studente non raggiunga 90 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Tabella 2 - Importi per la rideterminazione del voucher in caso di riduzione del periodo di frequenza

		Importo eventuale riduzione mensile (30 giorni) (euro)	Importo eventuale riduzione settimanale (euro)	Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)
1	AUSTRIA	€ 774,00	€ 193,00	€ 27,00
2	BELGIO	€ 697,00	€ 180,00	€ 26,00
3	BULGARIA	€ 472,00	€ 118,00	€ 17,00
4	CIPRO	€ 640,00	€ 160,00	€ 23,00
5	CROAZIA	€ 514,00	€ 129,00	€ 18,00
6	DANIMARCA	€ 962,00	€ 240,00	€ 34,00
7	ESTONIA	€ 716,00	€ 179,00	€ 26,00
8	FINLANDIA	€ 860,00	€ 215,00	€ 31,00
9	FRANCIA	€ 846,00	€ 212,00	€ 30,00
10	GERMANIA	€ 708,00	€ 177,00	€ 25,00
11	GRECIA	€ 686,00	€ 172,00	€ 25,00
12	IRLANDA	€ 854,00	€ 213,00	€ 30,00
13	LETTONIA	€ 577,00	€ 144,00	€ 21,00
14	LITUANIA	€ 550,00	€ 138,00	€ 20,00
15	LUSSEMBURGO	€ 719,00	€ 180,00	€ 26,00
16	MALTA	€ 630,00	€ 157,00	€ 22,00
17	PAESI BASSI	€ 787,00	€ 197,00	€ 28,00
18	POLONIA	€ 590,00	€ 147,00	€ 21,00
19	PORTOGALLO	€ 654,00	€ 164,00	€ 23,00
20	REGNO UNITO	€ 937,00	€ 234,00	€ 33,00
21	REP.CECA	€ 650,00	€ 162,00	€ 23,00
22	ROMANIA	€ 506,00	€ 126,00	€ 18,00
23	SLOVACCHIA	€ 618,00	€ 154,00	€ 22,00
24	SLOVENIA	€ 649,00	€ 162,00	€ 23,00
25	SPAGNA	€ 737,00	€ 184,00	€ 26,00
26	SVEZIA	€ 844,00	€ 211,00	€ 30,00
27	UNGHERIA	€ 600,00	€ 150,00	€ 21,00

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti (120 giorni per i percorsi annuali e 90 giorni per i percorsi parziali), conseguendo comunque una valutazione positiva, l'Amministrazione valuterà la possibilità di finanziare, con risorse provinciali e compatibilmente con la loro disponibilità, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
- eventi politico-sociali o sopravvenute emergenze sanitarie attestate da provvedimenti delle Autorità competenti.

In tali casi il beneficio sarà rideterminato anziché revocato. La rideterminazione del voucher verrà effettuata sulla base del periodo effettivo indicato nel Final report redatto dalla scuola estera secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, e inviato ai partecipanti. Il valore del voucher sarà rideterminato detraendo dall'importo assegnato i mesi e/o le settimane e/o i giorni corrispondenti al periodo non frequentato, utilizzando i valori riportati nella precedente Tabella 2.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

14. Rideterminazione o revoca del voucher

La rideterminazione dell'importo del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 13;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo 13.

La revoca del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final report secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, e inviato ai partecipanti;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione dell'importo del voucher o alla revoca del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

15. Disposizioni in materia di accessibilità per le persone con disabilità

In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD - *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) e con quanto previsto dai Criteri di attuazione FSE+ 2021-2027, il presente Avviso sostiene la partecipazione agli interventi di persone con disabilità.

Per persone con disabilità, ai sensi della UNCPRD, si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tali condizioni devono essere attestate da un presidio sanitario competente.

Al fine di sostenere l'accessibilità al presente intervento, nel caso di presenza di partecipanti con disabilità come sopra indicato viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascun mese di frequenza del percorso all'estero, ad integrazione

dell'importo del voucher concesso. Tale integrazione, pari ad un importo forfettario di 250,00 euro al mese, è stata stabilita con determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa n. 10968 del 9 ottobre 2023 e s.m.i., in qualità di Autorità di gestione del Programma FSE+ 2021-2027.

Per beneficiare di tale importo integrativo, in sede di presentazione della domanda di voucher il richiedente dovrà dichiarare, con apposita dichiarazione sostitutiva, la condizione di disabilità che sarà oggetto di successiva verifica da parte dell'Amministrazione.

Per la corresponsione dell'importo previsto, il mese è considerato di 30 giorni. In caso di frequenza del percorso all'estero per periodi che costituiscono una frazione di mese l'importo sarà rideterminato sulla base dei giorni effettivi.

In caso di rientro anticipato l'importo complessivo dell'integrazione di cui sopra sarà rideterminata calcolando il periodo effettivo di frequenza di studio all'estero riportato nel Final Report.

16. Verifiche di gestione

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'art. 74 del regolamento (UE) 2021/1060.

17. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza, nonché agli obblighi legali in capo al Titolare connessi all'utilizzo dei fondi europei, sulla base dell'art. 72, comma 1, lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'art. 17 e Allegato I del Reg (UE) 1057/2021, che specifica i dati personali, da registrare e conservare, dei partecipanti alle iniziative che prevedono il cofinanziamento del FSE+ 2021-2027. Il contenuto di tali banche dati potrà essere inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo plus (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Come già specificato al paragrafo 9, ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 sarà approvato, in allegato alla determinazione di approvazione della graduatoria e pubblicato sul sito www.provincia.tn.it/fse+, l'elenco dei destinatari della sovvenzione. Ogni studente sarà identificato all'interno dell'elenco con un codice identificativo (ID), assegnato dalla procedura informatica in sede di presentazione della domanda di voucher ossia il numero indicato in alto a sinistra (sotto i loghi) nella domanda di voucher.

18. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal genitore dello studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno oppure dallo studente maggiorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, la struttura competente potrà disporre la decadenza parziale o totale dal beneficio concesso e ciò potrà comportare anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

19. Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni fra l'Amministrazione e l'utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di voucher, ad esclusione delle comunicazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, salvo il caso in cui il destinatario della comunicazione abbia eletto il proprio indirizzo di PEC quale domicilio digitale.

In sede di presentazione della domanda il richiedente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato e comunica di essere consapevole che l'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la propria responsabilità e non è imputabile all'Amministrazione. È responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica compresa la cartella destinataria delle spam.

20. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam

Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 17.30

N.verde: 800 163 870 – fax 0461 390707

e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it

sito web: www.provincia.tn.it/fse+

21. Modulistica e indicazioni utili

Sul sito www.provincia.tn.it/fse+ è possibile prendere visione dei fac-simile del modulo di domanda: studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno e studente maggiorenne. Tali modelli servono da esempio e non dovranno essere utilizzati in quanto le domande dovranno essere compilate direttamente online accedendo all'area di iscrizione presente nella stessa sezione mediante le credenziali SPID.

Allo stesso indirizzo sono disponibili ulteriori informazioni.